

(N. 177)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1953

Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello.

ONOREVOLI SENATORI. — Per le esigenze del servizio dipendenti dall'istituzione del sistema della bilinguità nella provincia di Bolzano (decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825), con la legge 12 luglio 1949, n. 452, si è stabilito che: « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, possono, con il loro consenso, essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti, nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti ». Il quadriennio, cui si accenna nella disposizione, è scaduto il 3 agosto 1953; donde

la necessità di una nuova disposizione, nei limiti per altro appresso indicati. Occorre tener presente che negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano erano trattenuti, nelle funzioni di giudice, di sostituto e di pretore, sei magistrati di appello, di cui quattro nel tribunale, uno nella procura e uno in pretura; e che, in detti uffici, prestano altresì servizio magistrati che, a quanto risulta, conoscono la lingua tedesca. Pertanto la proroga integrale della disposizione della legge 12 luglio 1949, non sembra opportuna, poichè potrebbe portare all'inconveniente — sotto più aspetti da evitare — di un aumento eccessivo di magistrati di appello nel tribunale, nella procura e nelle preture. È tuttavia da osservare che, lasciando cadere completamente l'accennata disposizione, sorgono serie difficoltà nel funzionamento degli uffici, perchè tutti i magi-

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strati di appello che fino al 3 agosto 1953 hanno prestato servizio di giudice, sostituto o pretore negli uffici stessi devono essere trasferiti. Per ovviare a tale inconveniente il disegno di legge, prevede soltanto la facoltà di trattenere nella stessa sede e nelle attuali funzioni i magistrati di appello che già funzionavano come magistrati di tribunale.

È da notare che la diversità di formulazione usata nel disegno di legge rispetto a quella della norma scaduta è da porre in relazione con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392, relativa alla distinzione dei magistrati secondo le funzioni.

Il disegno di legge non importa alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I magistrati di appello già trattenuti, nelle funzioni di magistrato di Tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, possono essere ancora trattenuti, con il loro consenso, nella stessa sede e nelle stesse funzioni con effetto dal 4 agosto 1953 e fino al 30 giugno 1955, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.